

**Audizione su Atto del Governo n. 306
14 giugno 2016**

**Osservazioni della CISL sulla riorganizzazione del CFS
Documento di sintesi**

Con il presente documento si intende sinteticamente rappresentare le principali criticità dello schema di Decreto Legislativo elaborato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 nella parte in cui si prevede l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri - in particolare se si considera che in tempo di pace viene disposto il mutamento dallo *status civile a quello militare* al 93% del personale del CFS.

Si premette che nell'analisi tecnico-normativa del provvedimento, parte I, al numero 8), si afferma l'inesistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter, quando invece risulta essere pendente presso la Camera dei Deputati la Proposta di legge C.735 (primo firmatario ROSATO Ettore, più altri 22), inerente l'Istituzione della specialità della Polizia ambientale nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Proposta che rispetto a questa in discussione presenta il vantaggio di non contemplare la militarizzazione di personale civile in tempo di pace.

La previsione prospettata dal Governo di far transitare nell'Arma dei Carabinieri il personale del Corpo Forestale dello Stato, estendendo a quest'ultimo lo status giuridico militare è una soluzione complicata ed incerta per diversi motivi di ordine tecnico amministrativo, costituzionale, di diritto e civiltà democratica. Infatti costituzionalisti, giudici di ogni livello, esperti di diritto, la Corte Costituzionale e la stessa Corte di Giustizia Europea si sono già espressi sul principio che le forze di polizia militari hanno ragione di esistere solo nei contesti di guerra e che, comunque, il personale militare deve godere dei diritti civili e sindacali degli altri cittadini del proprio paese. Detto questo, non va sottaciuto che il Corpo Forestale dello Stato è il corpo di polizia nazionale con le maggiori garanzie di tutela civile.

Da queste semplici premesse emerge con chiarezza che ogni provvedimento che verrà adottato dal Governo o dalle Istituzioni preposte potrà essere impugnato singolarmente o collettivamente dai dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, ma anche da altri soggetti politici, sindacali, appartenenti al mondo dell'associazionismo e della società civile in genere, in ogni sede giurisdizionale italiana o dell'Unione Europea con conseguenze imprevedibili.

Una situazione che darà sicuramente l'avvio ad un processo conflittuale che porterà a sospensive ed annullamenti dei provvedimenti stessi, con costi economici elevati per la collettività e la conseguente paralisi dell'attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati ambientali ed agroalimentari. Una confusione totale che coinvolgerà negativamente anche lo stesso apparato dell'Arma dei Carabinieri che dovrà gestire personale proveniente dal CFS.

Il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato infatti, oltre ad essere privato - per effetto della militarizzazione - della rappresentanza sindacale, viene al contempo persino privato di una reale ed effettiva rappresentanza militare (la quale, sia qui detto per inciso, ha una forza 'contrattuale' infinitesimale rispetto a quella dei sindacati).

Onde superare tale problema sarebbe sufficiente almeno modificare la pertinente disposizione: "23. Il presidente del comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 22, o altro delegato designato, è rappresentante permanente, con diritto di voto, presso la sezione carabinieri del comitato centrale di rappresentanza. I rappresentanti delle varie categorie nel comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 22 sono rappresentanti permanenti, con diritto di voto, presso le commissioni interforze del comitato centrale di rappresentanza per la propria categoria."

Viene omissis di assicurare al personale del CFS trasferito nei CC e nella Guardia di Finanza (GdF), ossia nelle due Amministrazioni ad ordinamento militare, e che in precedenza, nel CFS, abbia ricoperto cariche di dirigente sindacale, le tutele sin qui accordate loro per legge. Tali tutele sono finalizzate a garantire chi, nell'esercizio del *munus* connesso alla carica sindacale, è fisiologicamente venuto a trovarsi in posizione di contrasto, più o meno forte, coi dirigenti CFS (destinati a diventare generali CC); nel percorso di militarizzazione, costoro perderebbero ogni forma di garanzia dalle eventuali ritorsioni dei superiori.

Analisi degli articoli più rilevanti:

Articolo 12

nel comma 3, si stabilisce la mobilità straordinaria del personale ex CFS solo verso le Amministrazioni statali e **non verso tutte le Amministrazioni pubbliche ivi comprese le regioni a statuto autonomo** così come previsto dalla legge delega;

al comma 6, viene prevista la corresponsione dell'assegnazione *ad personam* solo al personale che - avendo esercitato l'apposita opzione - transiterà in altra Amministrazione statale entro il 31/08/2016, mentre ne viene escluso quello che - avendo esercitato la medesima opzione, ma essendo risultato soprannumerario rispetto ai posti banditi - sarà ricollocato in altra Amministrazione tra l'1/09 ed il 31/12/2016, come pure quello che dall'1/01/2017 - nel caso in cui non sia andata a buon fine la procedura di ricollocazione - verrà messo in mobilità, tra l'altro, in ultima analisi, anche con il conseguente licenziamento obbligatorio. Ciò in contrasto con la legge delega, la quale invece prescrive che tale assegnazione spetta al personale del CFS che transita in qualsiasi altra Amministrazione, senza operare alcuna distinzione, né in base all'Amministrazione destinataria, né in ordine ai tempi tecnici di ricollocazione (articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Articolo 14

il comma 1, lettere m), n), o), p), q) ed r), modificando gli artt. 800 e 823 del codice dell'ordinamento militare, ridetermina l'organico del personale dei CC a seguito dell'assorbimento del CFS quantificando per eccesso il personale dirigente mettendolo da subito a "regime", anziché in via "transitoria", un *surplus* d'organico di ben 56 dirigenti (di cui 9 generali e 47 colonnelli) incorporando ben 16 Generali di brigata e 79 Colonnelli, quando la dotazione della nuova unità specializzata Forestale prevede 7 posti da Generale (1 di divisione, vice comandante della nuova unità e 6 di brigata, di cui 1 Capo di stato maggiore e 5 comandanti a livello interregionale), nonché di 32 posti da colonnello (di cui 1 sottocapo di stato maggiore della nuova unità, 5 vice comandanti a livello interregionale della nuova specialità e 26 comandanti interprovinciali. Per quanto riguarda il personale non dirigente e non direttivo invece viene previsto il trasferimento nei CC dei soli posti d'organico che risultano coperti alla data del transito, impedendo al personale che ne ha maturato i requisiti di poter effettuare gli avanzamenti di carriera;

per gli Ispettori invece non è ben delineato il percorso di progressione di carriera e non è specificata la corrispondenza tra la posizione apicale del ruolo degli ispettori "ispettori superiori scelti" corrispondente nelle tabelle contrattuali di comparto ai "marescialli aiutanti s.u.p.s. - Luogotenenti". Inoltre, a modifica dell'art. 2214-bis del codice dell'ordinamento militare, viene semplicemente affermato che il personale transitato assume lo status giuridico di militare trascurando di ben delineare le modalità di coesistenza del "ruolo tecnico-logistico e forestale" nei ruoli dei CC così come previsto nei Ruoli "normale" e "speciale", degli Ufficiali dei CC, omettendo di considerare i problemi che inevitabilmente si verificheranno nell'ambito della gestione dei rapporti gerarchico - funzionale tra i militari dei vari ruoli.

Va evidenziato anche che l'età richiesta nel CFS per partecipare al concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale ha parametri esattamente opposti a quelli dei CC. Nel CFS occorre essere già ispettore superiore (maresciallo aiutante s.u.p.s.) senza limite d'età che va dai 45 ed i 55 anni, mentre nei CC basta appartenere al ruolo degli ispettori (anche gradi inferiori a maresciallo aiutante s.u.p.s.) con un limite massimo d'età di 40 anni.

Articolo 18

Non prevede disposizioni rispetto alle modalità con cui si dovrà procedere all'inquadramento, in altra Amministrazione, lasciando ampia discrezionalità decisionale al Capo del CFS . **Tale processo deve avvenire con la partecipazione delle OO.SS. del CFS occorre una previsione specifica nella norma.**

Con l'aggiunta dell'art.174-bis al Codice ordinamento militare viene definita l'Organizzazione per la tutela ambientale e agroalimentare omettendo di stabilire la tipologia e la collocazione territoriale delle strutture deputate a svolgere le funzioni delegate di competenza del CFS. La norma prevede infatti, solo il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare a livello centrale retto da un Generale di Corpo d'Armata (figura equipollente all'attuale Capo del CFS) e Comandi retti da Generali di Divisione o di Brigata (figure equipollenti al Vice Capo del CFS dirigente generale di classe C e ai Comandanti Regionali del CFS dirigenti superiori). Non vi è alcun riferimento ai reparti del CFS che fino ad ora necessariamente operano sul territorio per lo svolgimento delle funzioni che verranno trasferite ai CC come i Comandi Provinciali (retti da primi dirigenti), i Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente e gli Uffici Territoriali per la Biodiversità (retti da direttivi), i Posti fissi e le Stazioni (retti da Ispettori). Ne viene prevista la possibilità di assegnare alle Strutture territoriali dei CC i dipendenti delle Strutture ex CFS che verranno chiuse, con conseguente assegnazione degli stessi unicamente presso i Comandi Regionali o Nazionale.

Omissione palesemente contrastante con il principio cardine esplicitato nella lettera a) dell'art. 8 della legge delega che sancisce, come riportato in sintesi, il "riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale". Talché senza l'individuazione delle strutture territoriali, né la possibilità di inserire specifici nuclei nelle strutture territoriali dei CC, non sarà più possibile assicurare la garanzia dei "livelli di presidio del territorio".

Ulteriori Proposte emendative :

Aumento del numero dei posti nella Polizia di Stato e nei VVF

Sarebbe sufficiente aggiornare i dati inseriti nella colonna <Polizia di Stato> della tabella A, aggiungendo le poche decine di unità che hanno frequentato i corsi di 'o.p.' e che non sono state ivi incluse, nonché le parimenti poche decine di unità che operano nelle Sezioni di polizia

giudiziaria del CFS in sede di Direzione Distrettuale Antimafia e che non sono state ivi incluse (procedendo, contestualmente, alle corrispondenti riduzioni della colonna <Carabinieri>). E' noto che la PS, a fronte di un organico previsto di ca. 115.000 unità, presenta una copertura effettiva pari solo a ca. 90.000, per cui - specie a fronte dell'interesse (superiore) a contenere al massimo la dispersione fuori dal Comparto Sicurezza del personale ex CFS (già formato ed addestrato a spese dell'Erario per svolgere compiti di polizia) - si potrebbe utilmente consentire - quanto meno per i ruoli operativi (ossia: ispettori, sovrintendenti ed assistenti e agenti) - il transito a domanda nella PS anche oltre al contingente indicato nella tabella A (fermo restando che coloro che dovessero chiedere questo transito saranno impiegati per ripianare posti vacanti in qualsiasi struttura della PS che versi in situazione di sofferenza). Non si sottace che ciò consentirebbe all'Amministrazione ricevente di disporre di personale qualificato e munito di esperienza, pertanto rischierabile su strada in tempi ristrettissimi per le esigenze di controllo del territorio. Va inoltre evidenziato che lasciare questa possibile alternativa, concreta, riunirebbe due utilità: (1) da un canto vi sarebbe il rinfoltimento istantaneo dei ranghi, deficitari, della PS; (2) dall'altro, consentendo a chi lo desidera di restare "poliziotto" senza diventare "militare", si potrebbe argomentare che chi transiterà nei CC senza avvalersi di questa facoltà lo farà per sua scelta (a differenza di quanto contemplato nello schema governativo, in cui l'assunzione dello status militare non è volontaria, bensì coatta, con seri profili di incostituzionalità, subendosi la perdita di diritti fondamentali non perché rinunciati volontariamente, bensì per autoritaria imposizione governativa). Aumentare le facoltà di transito al personale del CFS nel CNVVF utile per coloro che hanno svolto prevalentemente attività antincendio boschivo e/o che comunque hanno svolto corsi ad hoc nell'ambito della competenza AIB. Tale personale troverebbe nelle attività complessive del CNVVF maggior utilizzo e colleganza specifica lavorativa. Il contingente previsto potrebbe raddoppiare.

Ponendo quale limite al transito quello di non oltrepassare il numero dei posti vacanti in ciascun ruolo della PS non vi sarebbe alcuna conseguenza, né giuridica né economica. Per coloro che transitano nei VVF non si prefigurano particolari profili giuridico economici. Peraltro, le unità di personale ex CFS che, pregiudizialmente, rifiutano l'idea stessa di essere "militarizzate" (confluendo nei CC), ma al contempo ambiscono a permanere in una Forza di polizia civile (PS), pur se impiegati in attività di polizia generale anziché specializzata, sono verosimilmente di più di quelle indicate in tabella A, ma restano comunque un numero contenuto (stimabile in non più del triplo di quello previsto in detta tabella). Quelli che transiteranno nei VVF già impegnati nei nuclei antincendio e quindi con più attitudini a tali compiti rispetto a quelli di Polizia troveranno la collocazione più idonea e corrispondente alle proprie necessità.

Transito in tutte le Amministrazioni pubbliche e modalità di transito

Viene prevista la corresponsione dell'assegno *ad personam* solo al personale che - avendo esercitato l'apposita opzione - transiterà in altra Amministrazione statale entro il 31/08/2016, mentre ne viene escluso quello che - avendo esercitato la medesima opzione, ma essendo risultato soprannumerario rispetto ai posti banditi - sarà ricollocato in altra Amministrazione tra l'1/09 ed il 31/12/2016, come pure quello che dall'1/01/2017 - nel caso in cui non sia andata a buon fine la procedura di ricollocazione - verrà messo in mobilità. Ciò è in aperto contrasto con la legge delega, la quale invece prescrive *expressis verbis* che tale assegno spetta al personale del CFS che transita in qualsiasi altra Amministrazione, senza operare alcuna distinzione, né in base all'Amministrazione destinataria, né in ordine ai tempi tecnici di ricollocazione (articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124). **E' necessario correggere il testo per garantire e tutelare il personale con un'apposita puntualizzazione della norma.**